

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

CFC a confronto quale preferire?

di **Ennio Vial, Vita Pozzi**

L'art. 167 del Tuir stabilisce che i soggetti residenti in Italia che detengono **partecipazioni** o imprese in paesi a **fiscalità privilegiata** sono tenuti a **tassare per trasparenza** i redditi prodotti da tali soggetti a condizione che sussista un rapporto di controllo.

La norma è operativa dal 2002. Con la riforma fiscale del **2004** è "sbucato" anche un **nuovo art. 168** del Tuir che prevede una disciplina sostanzialmente analoga anche in ipotesi di **mero collegamento**.

Alcune indicazioni di massima sono utili per entrambe le ipotesi. Innanzitutto, nonostante la norma faccia riferimento alla **white list** di cui all'art. **168 bis**, detta white list non è mai stata diramata per cui bisogna ancora fare riferimento alla **black list** di cui al **D.M. 21.11.2001**. Tra i paesi "incriminati" rientrano anche il **Lussemburgo** (ma solo per le **holding del 29** che ormai non esistono più) e la **Svizzera** (per il caso delle società che **non pagano** le **imposte municipali e cantonali** quali le società holding, ausiliarie e di domicilio). **San Marino** **non** è mai stato **presente** in questa lista ancor prima che entrasse in vigore la convenzione contro le doppie imposizioni con l'Italia.

E' interessante rilevare come il momento in cui il **reddito** **viene imputato** per trasparenza in Italia è alla **chiusura** dell'esercizio o periodo di gestione del **soggetto estero partecipato**. Quindi rileva la chiusura dell'esercizio della controllata e non del controllante italiano. Generalmente, poiché quasi tutti gli esercizi sociali coincidono con l'anno solare, l'**'imputazione** avverrà il **31 dicembre**, data di chiusura sia per la controllante italiana che per la controllata

paradisiaca.

Un ulteriore elemento interessante attiene al **diverso presupposto di applicazione** delle due discipline, atteso che la cfc di controllo di cui **all'art. 167** trova applicazione per l'appunto quando sussiste un **rapporto di controllo**, mentre la disciplina di cui all'art. **168**, ossia la **cfc da collegamento** opera quando esiste una **partecipazione non inferiore al 20% agli utili**. In un caso si considera il **rapporto di controllo**, che potrebbe intervenire anche con una partecipazione inferiore alla maggioranza assoluta, nell'altra si valuta esclusivamente la partecipazione agli utili.

L'art. 167 co. 6 del Tuir prevede che i redditi del soggetto non residente, **imputati per trasparenza**, sono determinati in base alle disposizioni del nostro testo unico, **salvo alcune eccezioni** espressamente individuate.

Ciò comporta che potrebbe emergere anche una **perdita fiscale**. In questo caso, tuttavia la stessa **non** sarà **compensabile** con un eventuale **reddito imponibile** del soggetto italiano in quanto si applica una tassazione separata. Pertanto, se il business svolto attraverso il **veicolo paradisiaco** va male, pur non potendo compensare tale perdita con il risultato domestico, quanto meno **evito la tassazione**.

A diverse conclusioni, tuttavia, si giunge se si applica **l'art 168** relativo al collegamento. Il comma 2 stabilisce che i redditi del soggetto non residente oggetto di imputazione sono determinati per un importo corrispondente al **maggiore** fra **l'utile prima delle imposte** risultante dal bilancio redatto dalla partecipata estera anche in assenza di un obbligo di legge, da un lato, e un **reddito induttivamente determinato** sulla base dei **coefficienti di rendimento** riferiti alle categorie di beni che compongono l'attivo patrimoniale di cui al successivo comma 3.

In sostanza, per motivi di semplificazione, si usa un **criterio forfetario**. Se la società estera è in perdita, tuttavia, non sono sicuro di non pagare imposte in quanto devo considerare l'eventuale maggiore valore calcolato sui beni e con le **aliquote** indicate nel comma 3.

In particolare si applicano i

seguenti coefficienti:

- l'1% sul valore dei **beni indicati nell'articolo 85**, comma 1, lettere c), d) ed e), anche se costituiscono immobilizzazioni finanziarie, aumentato del valore dei **crediti**;
- il 4% sul valore delle **immobilizzazioni** costituite da beni immobili e da navi (beni indicati nell'articolo 8-bis, comma 1, lettera a), del Dpr iva), anche in locazione finanziaria;
- il 15% sul valore delle **altre immobilizzazioni**, anche in locazione finanziaria.

Per evitare la tassazione, pertanto, non è sufficiente essere in perdita, ma serve altresì non avere

cespiti iscritti nell'attivo. La norma, peraltro, non brilla certo per chiarezza in quanto non precisa cosa si intende per valore dei crediti. Riteniamo che debbano essere **computati solamente i crediti da finanziamento** e non anche quelli commerciali.